

Il Marchio UKCA

VADEMECUM Edizione 3

L'impatto della Brexit sulle Aziende:
introduzione e utilizzo del marchio UKCA

UK
CA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



INDICE

Premessa	2
1. Che cos'è il marchio UKCA	3
2. Campo di applicazione	4
3. Da quando apporre il marchio UKCA	7
4. Gli Organismi notificati	9
5. Rappresentante autorizzato e Importatore UK	10
6. Norme tecniche e documentazione	12
7. Il processo di conformità	14
Appendice I – Corrispondenza Regolamenti UK – Direttive/Regolamenti UE	15
Appendice II – Aree autodichiarazione di conformità	16
Appendice III – Tabella riassuntiva delle marcature	17
Appendice IV – Link utili	18
Ringraziamenti	19

Edizione III

Dicembre 2021

Lo scopo del presente vademecum è quello di fornire una serie di suggerimenti pratici alle aziende in modo tale da consentire a queste ultime di soddisfare i nuovi requisiti normativi connessi all'utilizzo del marchio UKCA.

Si tratta, va detto, di uno scenario in costante evoluzione:

- da un lato occorrerà tenere monitorati i punti di approdo delle negoziazioni in essere tra Unione Europea e Regno Unito, le quali potrebbero portare modifiche se non semplificazioni al quadro di seguito delineato (es. accordi di mutuo riconoscimento);
- dall'altro è ragionevole attendersi – in futuro – un graduale allontanamento, una divergenza, tra le discipline di settore europee e britanniche.

Ecco, quindi, che dovrà essere premura dei produttori monitorare costantemente il quadro normativo vigente in Gran Bretagna: se ad oggi, infatti, la disciplina applicata in Gran Bretagna pare sostanzialmente ricalcare le normative armonizzate e tecniche condivise nel percorso europeo, questa omogeneità potrebbe nel tempo venir gradualmente meno (ad esempio per la definizione di diversi standard di sicurezza sul prodotto, o diverse esigenze connesse al mondo produttivo).

Per questo motivo, tale vademecum deve essere visto come un documento dinamico che, in funzione dell'evoluzione che segnerà il quadro legislativo in Gran Bretagna nel corso del prossimo anno, potrà essere aggiornato e adeguato alle nuove disposizioni e *guidance* che si susseguiranno.

Premessa

A partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più ufficialmente parte dell'Unione Europea.

L'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea assume un rilievo significativo tanto in termini di libertà di circolazione delle persone quanto, per quel che interessa ai fini del presente vademecum, in tema di modalità di commercializzazione, importazione ed esportazione delle merci. Una circostanza questa di estremo interesse per l'Italia, un paese esportatore con un saldo commerciale positivo nei confronti del Regno Unito.

Nodo cruciale di questo ambito è certamente occupato dalla conformità dei prodotti, dalla loro sicurezza e dagli adempimenti richiesti al produttore: tra questi si inserisce il marchio c.d. UKCA (UK Conformity Assessed) in sostituzione del marchio europeo CE.

1. Che cos'è il marchio UKCA?

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di conformità del Regno Unito che verrà utilizzato per i prodotti immessi sul mercato (rif. Capitolo 3) della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). L'Irlanda del Nord, alla luce degli accordi intercorsi tra Regno Unito e Unione Europea volti ad evitare un *hard border* con la Repubblica d'Irlanda, beneficerà di un regime differente, approfondito nel seguito del presente vademecum.

La marcatura UKCA viene apposta esclusivamente dal produttore o, qualora espressamente previsto dalla legge, dal suo rappresentante autorizzato. Il produttore, applicando la marcatura UKCA sul prodotto, dichiara, sotto la sua esclusiva e totale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito e che sono state eseguite con successo le relative procedure di valutazione della conformità.

The image shows the UKCA logo, which consists of the letters 'UK' stacked above the letters 'CA'. The letters are in a bold, sans-serif font. The 'U' and 'C' are rounded at the bottom, while the 'K' and 'A' have sharp, angular bottoms. The letters are black and set against a white background.

Requisiti del simbolo grafico UKCA

- Può essere ridotto o ingrandito ma le proporzioni devono essere mantenute;
- deve avere un'altezza minima di almeno 5 mm, salvo diversa indicazione di legge;
- deve essere facilmente visibile, leggibile e indelebile. Dal 1° gennaio 2023 dovrà essere fissato in modo permanente.

2. Campo di applicazione

2.1 In quali Paesi è riconosciuto il marchio UKCA?

Il marchio UKCA è riconosciuto in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles), e non sarà riconosciuto sul mercato dell'Unione Europea.

Pertanto, i prodotti che attualmente richiedono il marchio CE dovranno continuare a riportare il marchio CE per la commercializzazione dei prodotti nel mercato dell'Unione Europea.

L'Irlanda del Nord, invece, continuerà a implementare e seguire la legislazione europea. Pertanto, la marcatura CE rimarrà requisito necessario per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Irlanda del Nord.

In talune specifiche circostanze, è richiesta anche l'apposizione del marchio UKNI.

Nel dettaglio devono coesistere cumulativamente le seguenti circostanze:

- a) il prodotto è immesso sul mercato dell'Irlanda del Nord a partire dal 1° gennaio 2021;
- b) il prodotto richiede una valutazione di conformità da parte di un soggetto terzo;
- c) è intenzione del produttore avvalersi di un organismo del Regno Unito.

Il marchio UKNI non potrà essere usato se si applica una delle seguenti condizioni:

- a) il prodotto sarà immesso sul mercato UE e
- b) il produttore è intenzionato a utilizzare un organismo dell'Unione Europea per effettuare valutazioni di conformità.

2.2 Quali prodotti richiederanno la marcatura UKCA?

Il campo di applicazione dei Regolamenti del Regno Unito è identico a quello delle corrispondenti Direttive europee. Pertanto, i prodotti che ad oggi richiedono la marcatura CE parimenti richiederanno la marcatura UKCA.

In particolare, la regolamentazione relativa alla marcatura UKCA riguarderà esclusivamente i prodotti soggetti alle Direttive c.d. "nuovo approccio", ossia quelle direttive che hanno introdotto la marcatura CE nell'ambito del mercato dell'Unione Europea.

Le categorie di prodotti che richiederanno il marchio UKCA sono:

- Giocattoli;
- Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
- Recipienti a pressione semplici;
- Aerosol;
- Strumenti di pesatura non automatici;
- Strumenti di misura;
- Ascensori;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Apparecchiature elettriche a bassa tensione;
- Macchine;
- Compatibilità elettromagnetica;

- Apparecchiature radio;
- Apparecchi a gas;
- Attrezzature a pressione;
- Rumore ambientale;
- Eco-design;
- Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
- Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX).

Sarà richiesto il marchio UKCA, ma con alcune regole speciali, per le seguenti categorie di prodotti:

- Dispositivi medici;
- Interoperabilità ferroviaria;
- Prodotti per l'edilizia;
- Esplosivi civili.

L'Appendice I riporta una tabella di corrispondenza tra i Regolamenti del Regno Unito e le corrispondenti Direttive/Regolamenti dell'Unione Europea. Tale tabella potrà essere utile in sede di redazione della dichiarazione di conformità al fine di individuare la corrispondente legislazione UK rilevante.

2.3 Dove deve essere apposto il marchio UKCA?

Il marchio UKCA deve essere apposto sul prodotto stesso solo se questo sia espressamente richiesto dalla normativa di riferimento; in alternativa, laddove non richiesto, tale marchio va apposto sull'imballaggio. In alcuni casi, è consentito apporre il marchio sui manuali o su altra documentazione di supporto.

Al fine di apporre correttamente il marchio sarà, quindi, sempre necessario fare riferimento alla normativa specifica applicabile al prodotto.

In termini pratici che cosa si intende per marcatura apposta direttamente sul prodotto?

Secondo i principi generali relativi all'apposizione della marcatura previsti a livello europeo, la marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla relativa targhetta segnaletica. Con riferimento al requisito secondo cui la marcatura deve essere permanente, ossia indelebile, è precisato che ai fini dell'osservanza di tale requisito la marcatura in circostanze normali non deve poter essere eliminata senza lasciare tracce visibili (ad esempio alcune norme sui prodotti prevedono l'impiego di prove di sfregamento con acqua e solventi).

Secondo un principio generale qualora l'apposizione della marcatura sul prodotto risulti impossibile per ragioni:

- a) di carattere tecnico;
- b) quando non è possibile rispettare le dimensioni minime o non si può garantire che la marcatura risulti visibile, leggibile e indelebile;
- c) MAI per motivi puramente estetici;

la medesima può essere apposta sull'eventuale imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento, nel caso in cui la normativa pertinente preveda tale documentazione.

Linee guida del governo UK con riferimento all'apposizione del marchio UKCA

- Il marchio UKCA deve essere chiaramente visibile e leggibile quando lo si appone sul prodotto. Se non è possibile apporre il marchio sul prodotto, quest'ultimo deve essere apposto sull'imballaggio (se presente) o sulla documentazione di accompagnamento;
- Il marchio UKCA deve essere apposto sul prodotto solo dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato (quando ciò è consentito dalla normativa specifica di riferimento);
- Il marchio UKCA deve essere utilizzato solo per dimostrare la conformità alla legislazione UK di riferimento;
- Non deve essere apposto alcun marchio o segno che possa confondere il significato o la forma del marchio UKCA;
- Il marchio UKCA non può essere apposto sui prodotti a meno che non sia espressamente richiesto dalla normativa di riferimento;
- Un prodotto può riportare marcature e contrassegni supplementari, a condizione che:
 - svolgano una funzione diversa da quella del marchio UKCA;
 - non siano suscettibili di generare confusione con il marchio UKCA;
 - non riducano la leggibilità e la visibilità del marchio UKCA.

3. Da quando apporre il marchio UKCA

Il marchio UKCA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Tuttavia, per dare alle aziende il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti, nella maggior parte dei casi sarà ancora possibile immettere prodotti con il marchio CE sul mercato della Gran Bretagna fino al 1° gennaio 2023.

In particolare, sarà possibile utilizzare il marchio CE fino al 31 dicembre 2022 in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il marchio CE viene applicato al prodotto sulla base di un'autodichiarazione;
- qualsiasi valutazione di conformità di terzi è stata effettuata da un Organismo notificato riconosciuto dall'Unione Europea (compreso un Organismo di un paese con il quale l'Unione Europea ha un accordo di mutuo riconoscimento);
- il certificato di conformità precedentemente detenuto da un organismo autorizzato dal Regno Unito è stato trasferito a un Organismo notificato riconosciuto dall'Unione Europea.

Attenzione


- Immettere prodotti sul mercato della Gran Bretagna significa immettere nuove unità. Dunque, tale periodo di transizione non si riferisce soltanto a ciò che è stato venduto ed è già in circolazione sul mercato, ma anche a quanto sarà prodotto nel 2021 e 2022.
- Sarà necessario applicare immediatamente il marchio UKCA prima del 1° gennaio 2023 in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) un prodotto è destinato al mercato della Gran Bretagna;
 - b) un prodotto è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA;
 - c) un prodotto richiede una valutazione obbligatoria della conformità di terze parti;
 - (iv) la valutazione della conformità è stata eseguita da un Ente notificato con sede nel Regno Unito.

Ciò non riguarderà le eventuali scorte di prodotto esistenti, ossia quei prodotti pronti per l'immissione sul mercato prima del 1° gennaio 2021: in questo caso il prodotto potrà essere ancora commercializzato in Gran Bretagna, con apposta la marcatura CE, sebbene il certificato di conformità sia stato rilasciato, prima del 1° gennaio 2021, da un Organismo notificato stabilito nel Regno Unito. Questi prodotti dovranno essere immessi sul mercato necessariamente prima del 31 dicembre 2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative a livello UE e nel caso in cui sul prodotto venga apposto il marchio CE sulla base di tali nuove regole, non sarà possibile utilizzare il marchio CE per immettere prodotti sul mercato della Gran Bretagna anche prima del 31 dicembre 2022.

A partire dal 1° gennaio 2023 deve essere usato il marchio UKCA per immettere le merci sul mercato della Gran Bretagna.

Nelle linee guida del Governo UK è stato precisato che verrà introdotta una legislazione al fine di consentire che il marchio UKCA possa essere apposto **su un'etichetta applicata sul prodotto o su un documento che accompagna il prodotto fino al 31 dicembre 2023**. Ciò si applicherà alla maggior parte delle merci che richiedono il marchio UKCA. Sono previste regole diverse per i prodotti edili, dispositivi medici, equipaggiamento marino, interoperabilità del sistema ferroviario e attrezzature a pressione trasportabili.



Note

A partire dal 1° gennaio 2023, nulla vieta che i prodotti immessi nel mercato della Gran Bretagna debitamente marcati UKCA presentino al contempo la marcatura CE purché rispettino le relative norme vigenti da un lato nel Regno Unito dall'altro nell'Unione Europea e siano rispettati i requisiti di visibilità del marchio UKCA.

4. Gli Organismi Notificati

In tutti i casi in cui è richiesta una valutazione di conformità obbligatoria da parte di terzi per i prodotti con marchio CE, la medesima sarà richiesta anche per i prodotti con marchio UKCA.

Tale valutazione di conformità dovrà essere effettuata da un organismo autorizzato riconosciuto nel Regno Unito per poter essere contrassegnato con il marchio UKCA.

Le procedure di valutazione della conformità saranno le stesse richieste per il marchio CE.

A partire dal 1° gennaio 2021 tutti gli Organismi notificati per l'Unione Europea con sede in Gran Bretagna hanno perso il loro status e sono stati rimossi dal database NANDO, cioè il database degli Enti notificati dell'UE.

A tal proposito il Governo del Regno Unito ha pubblicato il registro dei c.d. UK Approved Bodies che ha la stessa funzione del database NANDO.

Inoltre è stato annunciato che tutti gli organismi notificati con sede in Gran Bretagna saranno automaticamente listati nel database come UK Approved Bodies e manterranno il numero di identificazione attuale.

Attenzione

Le certificazioni UE (correlate al marchio CE) rilasciate dagli Organismi notificati con sede in Paesi membri saranno accettate anche in Gran Bretagna fino alla fine del 2022.

Per gli organismi notificati UE e gli UK Approved Bodies non esistono accordi di mutuo riconoscimento. Pertanto, per il marchio CE ci si dovrà rivolgere a un Organismo notificato dell'UE mentre per il marchio UKCA all'UK Approved Body.

Inoltre, sulla base del quadro attuale, dal 1° gennaio 2023 – momento in cui diverrà obbligatoria l'apposizione del marchio UKCA e non sarà più utilizzabile il marchio CE – ai fini della valutazione di conformità ci si dovrà rivolgere necessariamente ad un UK Approved Body.

Gli UK Approved Bodies:

- rilasceranno approvazioni valide per la sola Gran Bretagna a supporto della marcatura UKCA per i regolamenti che richiedono l'intervento di una terza parte;
- sino a che non interverrà in sede negoziale un accordo di mutuo riconoscimento con l'Unione Europea essi non potranno più effettuare valutazioni di conformità per i prodotti da immettere sul mercato dell'UE.

5. Rappresentante autorizzato e importatore UK

5.1 Rappresentante autorizzato

La figura del rappresentante autorizzato, ossia - secondo la definizione prevista dalla disciplina a livello europeo - "qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione" (art. 3, punto 12, Regolamento (UE) 2019/1020), è stata mantenuta dalla legislazione UK.

La legislazione UK ha mantenuto la figura del rappresentante autorizzato stabilendo, tuttavia, che la Gran Bretagna non riconosce i rappresentanti autorizzati con sede nell'Unione Europea. Pertanto, il rappresentante autorizzato deve avere sede nel Regno Unito per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna. Analogamente i rappresentanti autorizzati nominati in Gran Bretagna non saranno riconosciuti dall'Unione Europea.

A tal riguardo è bene chiarire che, a partire dal 1° gennaio 2021, il produttore con sede nell'Unione Europea che vuole immettere un prodotto sul mercato della Gran Bretagna ha la facoltà di nominare un rappresentante autorizzato nel Regno Unito.

Dunque, non esiste un obbligo generalizzato di nominare un rappresentante autorizzato UK. Ciò che conta, qualora il produttore decidesse di nominare un rappresentante autorizzato, è delineare correttamente il contenuto del mandato tenendo conto delle singole discipline applicabili.

In tale caso il produttore deve delegare i compiti in maniera esplicita e per iscritto definendo il contenuto e i limiti di tali compiti. Secondo quanto previsto dalla disciplina europea, il mandato deve almeno consentire di:

- mantenere a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica e cooperare con tali autorità su loro richiesta;
- fornire su richiesta tutte le informazioni e la documentazione necessarie;
- cooperare con le autorità nazionali competenti su loro richiesta a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel mandato.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO



Il produttore con sede nell'UE ha la FACOLTÀ - NON L'OBBLIGO - di nominare un rappresentante autorizzato nel Regno Unito



Il rappresentante autorizzato eventualmente nominato dovrà avere sede nel Regno Unito per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna



I compiti devono essere delegati mediante un mandato scritto

5.2 L'importatore UK

L'importatore è il soggetto che per primo immette sul mercato della Gran Bretagna merci provenienti da un paese straniero rispetto al Regno Unito.

Tenuto conto di tale definizione, i distributori e i fornitori localizzati nel Regno Unito sono tenuti a verificare se a partire dal 1° gennaio 2021 abbiano mutato la loro funzione nei termini di "importatori": ciò assume estrema rilevanza tenuto conto che all'importatore sono riservati specifici oneri e responsabilità.

L'importatore è tenuto a verificare che:

- i prodotti siano etichettati con i dati della propria azienda, comprensivi del nome dell'azienda e di un contact address. Fino al 31 dicembre 2022 i dettagli potranno essere apposti sulla documentazione di accompagnamento o sulla merce stessa. Dopo il 31 dicembre 2022, i dati dell'importatore dovranno essere apposti sul prodotto o, nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento;
- siano state effettuate le corrette procedure di valutazione della conformità e che i prodotti abbiano i corretti marchi di conformità;
- il produttore abbia redatto la corretta documentazione tecnica e rispettato i requisiti di etichettatura;
- sia conservata una copia della dichiarazione di conformità per un periodo di 10 anni;
- le merci siano conformi ai requisiti essenziali pertinenti.

Tali obblighi devono essere rispettati per le merci immesse sul mercato della Gran Bretagna indipendentemente dal fatto che siano marcate CE o UKCA.

6. Norme tecniche e documentazione

6.1 Le norme tecniche

Da un punto di vista sostanziale, le norme tecniche sono rimaste le stesse, avranno la stessa funzione delle norme armonizzate per l'Europa, ma si chiameranno designated standards.

In corrispondenza dell'appendice IV è riportato il link per consultare la lista dei designated standards.

6.2 Il fascicolo tecnico

Il contenuto del fascicolo tecnico risulta essere il medesimo.

Il fascicolo deve essere conservato dal produttore o dal rappresentante autorizzato (quando consentito dalla legge) per un massimo di dieci anni a seguito dell'immissione del prodotto sul mercato.

Le informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento dalle autorità di sorveglianza del mercato per verificare che il prodotto sia conforme ai requisiti di legge.

Le informazioni che devono essere conservate variano a seconda della legislazione specifica.

In linea generale occorrerà conservare le informazioni relative a:

- come il prodotto è stato progettato e fabbricato;
- come è stato dimostrato che il prodotto è conforme ai requisiti pertinenti;
- gli indirizzi del produttore ed eventuali strutture di deposito.

6.3 La dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve essere redatta per la maggior parte dei prodotti recanti il marchio UKCA.

Nella dichiarazione di conformità il produttore (o il rappresentante autorizzato) deve:

- dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti della legislazione di prodotto applicabile;
- assicurare che il documento contenga il nome e l'indirizzo proprio (o del rappresentante autorizzato) insieme alle informazioni sul prodotto ed, eventualmente, all'Organismo di valutazione della conformità.

Tra le informazioni da riportare nella dichiarazione di conformità generalmente dovrebbero essere incluse le seguenti indicazioni:

- il nome del produttore e l'indirizzo completo della società o quello del rappresentante autorizzato;
- il numero di serie, il modello oppure il tipo di prodotto;
- la dichiarazione di assunzione della piena responsabilità della conformità del prodotto;
- i dati dell'Organismo notificato che ha effettuato la procedura di valutazione della conformità (quando richiesto);
- la legislazione rispetto alla quale il prodotto è conforme;
- la data di rilascio della dichiarazione, il nome del firmatario e la firma;
- eventuali informazioni supplementari.

Si sottolinea infine che le circostanze in cui è possibile utilizzare l'autodichiarazione di conformità per la marcatura UKCA sono le stesse del marchio CE. L'Appendice II riporta le aree in cui è possibile utilizzare l'autodichiarazione di conformità.

Attenzione

- Le linee guida del Governo UK raccomandano la redazione di due dichiarazioni di conformità distinte, una per l'Unione Europea e una per UK;
- La dichiarazione di conformità UK avrà lo stesso contenuto e formato della dichiarazione di conformità UE e dovranno essere indicati gli elementi pertinenti a tale dichiarazione, quindi:
 - a) i Regolamenti del Regno Unito;
 - b) i designated standards anziché le norme armonizzate;
 - c) l'eventuale UK Approved Body.

7. Il processo di conformità

Tenuto conto di quanto illustrato nei precedenti Capitoli si può concludere che il marchio UKCA e il marchio CE hanno molti elementi in comune. Per tale ragione il processo di conformità può essere portato avanti in parallelo per entrambi i sistemi.

Di seguito verranno illustrati sinteticamente i diversi passaggi del processo di conformità per un prodotto destinato ad entrambi i mercati.

Il produttore sarà tenuto a:



Determinare la legislazione applicabile nei due mercati



Effettuare un'analisi dei rischi



Qualora la legislazione applicabile richieda un intervento di una terza parte durante il processo di conformità, identificare un Organismo notificato/UK Approved Body



Identificare le norme applicabili per il proprio prodotto per l'UE /designated standards per il Regno Unito



Redigere il fascicolo tecnico che dovrà contenere i rapporti delle prove eseguite sul prodotto, idonei a dimostrare la conformità del medesimo



Redigere due dichiarazioni di conformità distinte, una per l'UE e una per UK



Garantire la conformità della produzione in serie e affiggere il marchio CE e UKCA al prodotto

APPENDICE I

Corrispondenza Regolamenti UK – Direttive/Regolamenti UE

Direttive/Regolamenti UE	Legislazione nel Regno Unito
Toy Safety - Directive 2009/48/EC	Toys (Safety) Regulations 2011
Recreational craft and personal watercraft - Directive 2013/53/EU	Recreational Craft Regulations 2017
Simple Pressure Vessels - Directive 2014/29/EU	Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Low Voltage Directive 2014/35	Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Non-automatic Weighing Instruments - Directive 2014/31/EU	Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016
Measuring Instruments - Directive 2014/32/EU	Measuring Instruments Regulations 2016
Lifts - Directive 2014/33/EU	Lifts Regulations 2016
ATEX - Directive 2014/34/EU	Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
Radio equipment - Directive 2014/53/EU	Radio Equipment Regulations 2017
Pressure equipment - Directive 2014/68/EU	Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
Personal protective equipment - Regulation (EU) 2016/425	The Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018
Gas appliances - Regulation (EU) 2016/426	Regulation 2016/426 on gas appliances as brought into UK law and amended
Machinery Directive 2006/42/EC	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Outdoor Noise Directive 2000/14/EC	Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
Directive 92/42/EEC hot-water boilers AND Ecodesign Directive 2009/125/EC	The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019
Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) - Directive 2011/65/EC	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Energy Labelling Regulation (EU) 2017/1369	Energy Labelling Regulation (EU) 2017/1369 (as retained in UK law and amended)
Directive 2013/29/EU - Pyrotechnic Articles	The Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2015

APPENDICE II

Aree autodichiarazione di conformità

Legislazione	Prodotti che possono essere auto-dichiarati
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	Tutti i prodotti
Toy (Safety) Regulations 2011	Prodotti per i quali tutti i requisiti essenziali sono coperti dai designated standard, che il fabbricante ha applicato
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	Tutti i prodotti
Medical Devices Regulations 2002	Taluni dispositivi di Classe I
Radio Equipment Regulations 2017	Tutti i prodotti ad eccezione dei casi in cui i "designated standard" per il regolamento 6 (2) non esistono o non sono stati applicati dal produttore.
The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016	Attrezzature a pressione di Categoria I
Construction Products Regulations (Regulation (EU) 305/2011 as brought into UK law and amended)	Prodotti rientranti nel Sistema 4
Recreational Craft Regulations 2017	Talune categorie di imbarcazioni da diporto come specificato
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	Tutti i prodotti
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	Qualsiasi macchina che è nella tabella 2, parte 4, dove i requisiti di tutti i "designated standard" sono stati applicati completamente e dove queste norme coprono i requisiti essenziali applicabili.
The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	Attrezzature del Gruppo II Categoria 3
Personal Protective Equipment Regulations (Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended)	Dispositivi di protezione individuale di Categoria I

APPENDICE III

Tabella riassuntiva delle marcature

Immissione di merci sul mercato della Gran Bretagna	
Prima della fine del 2022	CE oppure UK CA
A partire dal 1° gennaio 2023	UK CA
Immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord	
Utilizzando un organismo di valutazione di conformità dell'UE	CE
Utilizzando un organismo con sede nel Regno Unito	CE + UK NI
Immissione sul mercato della Gran Bretagna di "Qualifying Northern Ireland goods" (accesso libero)	
"Qualifying Northern Ireland goods" immessi sul mercato della Gran Bretagna in regime di libero accesso da parte di produttori dell'Irlanda del Nord.	CE oppure CE UK NI
Immissione di merci sul mercato UE	
Prodotti immessi sul mercato dell'UE	CE

APPENDICE IV

Link utili

Brexit transition

Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021

Using the UKCA mark from 1 January 2021

Conformity assessment bodies: change of status from 1 January 2021

UK Market Conformity Assessment Bodies

Designated standards

Questa pubblicazione è stata sviluppata dall'Area Tecnica di Anima Confindustria in collaborazione con lo Studio Legale Rucellai&Raffaelli, che si ringrazia per il supporto e l'opera di ricerca e sintesi svolta.



RUCELLAI&RAFFAELLI
STUDIO LEGALE

Per maggiori informazioni:
tecnico@anima.it | www.anima.it
e.teti@rucellaieraffaelli.it | www.rucellaieraffaelli.it

ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA
Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine
via A. Scarsellini 11/13 - 20161 Milano
tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545

Seguici su:

www.anima.it

[facebook/ Federazione Anima](https://www.facebook.com/FederazioneAnima)

[twitter: @Fed_Anima](https://twitter.com/Fed_Anima)

[linkedin: Anima Confindustria](https://www.linkedin.com/company/anima-confindustria)



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA

